



*Il Presidente
della Giunta Regionale*

OGGETTO: D.P.R. n. 361/2000 - L.R. n. 7/2024 – Fondazione “Remo De Medio” con sede in Francavilla al Mare (CH) – Ricognizione e aggiornamento delle Fondazioni iscritte nei registri delle persone giuridiche presso le Cancellerie dei Tribunali - Presa d’atto

VISTO l’art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile;

VISTI, in particolare, del cod. civ.:

- ✓ l’art. 25, che disciplina il controllo e la vigilanza sulle Fondazioni da parte dell’autorità governativa;
- ✓ l’art. 27, il quale recita: *“Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare”*;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)”*;

CONSIDERATO che il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è il provvedimento mediante il quale l’Ente acquisisce un’autonomia patrimoniale perfetta, in virtù della quale i soci e gli amministratori cessano di essere personalmente responsabili con il loro patrimonio personale per le obbligazioni assunte dall’Ente;

VISTO l’art. 7 del D.P.R. n. 361/2000, rubricato *“Competenze delle regioni e delle province autonome”*;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche, ex art. 7, co. 2, del D.P.R. n. 361/2000;

VISTA la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: *“Disciplina concernente l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni.”*;

VISTI, in particolare, della citata L.R. n. 7/2024:

- ✓ l’art. 2, co. 4, che attribuisce alla Struttura organizzativa competente le funzioni di controllo e vigilanza sull’amministrazione delle Fondazioni, ai sensi dell’art. 25 del cod. civ.;
- ✓ l’art. 5, rubricato *“Registro regionale delle persone giuridiche”*, che al co. 6, attribuisce alla prefata Struttura organizzativa la competenza, tra le altre, del rilascio delle certificazioni relative all’iscrizione delle persone giuridiche nei registri delle cancellerie dei Tribunali, nonché alla certificazione di ogni fatto, stato o qualità riportata nei medesimi registri;

- ✓ l'art. 10, che stabilisce, tra l'altro, l'obbligo per le Fondazioni di trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, copia dei bilanci preventivi e consuntivi, corredati di una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella che intendono svolgere, oltre all'aggiornamento dello stato patrimoniale;

RICHIAMATA la DGR n. 226 del 17/04/2025 recante “PARZIALE REVISIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO “PRESIDENZA – PROGRAMMAZIONE - TURISMO”, con cui, tra l'altro, il Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale” è stato individuato quale Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024;

PRESO ATTO che la Fondazione “Remo De Medio”, con sede in Francavilla al Mare (CH), è dotata di personalità giuridica, riconosciuta con DPGR n. 163 del 9.04.1998 e che è stata iscritta, in data 29.04.1998, al n. 245 del registro regionale delle persone giuridiche del Tribunale di Chieti;

RILEVATO che con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 è avvenuto il trasferimento delle competenze a detenere il registro delle persone giuridiche di diritto privato dai Tribunali alle Prefetture/Regioni, con il conseguente trasferimento alla Regione Abruzzo, per quanto di competenza, dei fascicoli degli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali;

DATO ATTO che:

- ✓ il Tribunale di Chieti con nota prot. 642 del 16.03.2001, in atti al prot. n.3476 del 23.03.2001, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 10 del DPR 361/2000, gli atti relativi alle persone giuridiche già iscritte presso il Tribunale medesimo, la cui competenza è stata attribuita alla Regione con il DPR suindicato;
- ✓ tra i fascicoli trasmessi, compare anche quello relativo alla Fondazione “Remo De Medio” risultando, infatti, la stessa iscritta in data 29.04.1998 al n. 245 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale di Chieti;

RILEVATO che con l'entrata in vigore della L.R. 7/2024 (abrogativa della L.R. 13/2005), sono venute meno le disposizioni di cui all'art. 9, co. 2, della L.R.13/2005, con cui era stato disposto che la Regione provvedesse ad iscrivere nel registro regionale gli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali nel caso in cui gli stessi formalizzassero istanza di modifiche, ex articoli 6, 7 e 8 della medesima legge regionale, degli statuti e/o degli organi di amministrazione;

CONSIDERATO che:

- ✓ nella vigenza della citata L.R. 13/2005, solo una parte degli Enti iscritti nei registri dei Tribunali hanno formalizzato istanze ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della L.R.13/2005 e, quindi, per l'effetto, iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche;
- ✓ la Fondazione “Remo De Medio” figura tra gli Enti che non ha formalizzato alcuna istanza ai sensi dei cennati articoli 6, 7 e 8 della legge medesima;

TENUTO CONTO CHE, dato l'ampio lasso di tempo trascorso dalla data del trasferimento dei fascicoli dai Tribunali, il Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale”, prima dell'iscrizione d'ufficio nel registro regionale delle persone giuridiche degli Enti che non hanno formalizzato istanze ai sensi articoli 6, 7 e 8 della L.R.13/2005, ha ritenuto di dover avviare una propedeutica attività di ricognizione, come risultante agli atti del Servizio medesimo;

RILEVATO che la prefata attività ricognitiva è stata orientata all'accertamento dello stato di attività di detti Enti (anche attraverso l'accesso a sistemi di consultazione informatica in uso della Regione Abruzzo), alla rintracciabilità, nelle loro sedi legali, per via epistolare o per via telematica, ove possibile, con la finalità di verificare la sussistenza, a tutt'oggi, delle condizioni richieste dalla normativa vigente per l'iscrizione nel registro regionale, di cui all'art. 5 della L.R. 7/2024, degli Enti già dotati di personalità giuridica, quale presupposto imprescindibile per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, per la trasparenza dei rapporti con i terzi, nonché per adempiere al previsto aggiornamento di cui al citato art. 5 della L.R. 7/2024;

DATO ATTO che all'esito di tale attività ricognitiva è emerso che un gruppo di Enti già iscritti nei registri delle persone giuridiche detenuti dai Tribunali non hanno mai formalizzato, nella vigenza della L.R.13/2005, istanze ai sensi dei cennati articoli 6, 7 e 8 della legge medesima, ma hanno regolarmente ricevuto le comunicazioni, trasmesse nell'ambito della suddetta ricognizione, inerenti la sopravvenuta normativa regionale e gli obblighi da essa derivanti, e sono risultati, per l'effetto, iscrivibili d'ufficio nel registro regionale delle persone giuridiche;

RICHIAMATA la DGR n. 462 del 24/07/2025 con cui la Giunta Regionale ha approvato le risultanze dell'attività istruttoria e ricognitiva (sintetizzata negli Allegati "A" e "B" della citata deliberazione), condotta dalla Struttura organizzativa, competente ex L.R. 14 febbraio 2024, n. 7;

VISTO specificatamente l'Allegato A alla DGR n. 462 del 24/07/2025, in cui sono elencati, suddivisi per Provincia, i riferimenti dei fascicoli trasferiti alla Regione dai rispettivi Tribunali e le successive vicende amministrative ad essi connesse in relazione alla su citata normativa;

TENUTO CONTO che la Fondazione "Remo De Medio" figura tra gli Enti elencati nel prefato Allegato A alla DGR 462/2025, avendo la stessa regolarmente ricevuto le comunicazioni del Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale", prot. n. 5447 del 9.01.2025 e prot. n. 94756 del 10.03.2025;

DATO ATTO che la Fondazione in parola è stata iscritta in data 14.04.2025 al n. 126 del registro regionale delle persone giuridiche, non avendo dato alcun riscontro alla citata nota prot. n. 94756 del 10.03.2025 in cui si specificava, tra le altre, che *"in caso di mancato riscontro entro il termine indicato, si riterrà che non siano intervenute modifiche rispetto agli atti in possesso della scrivente Struttura, con conseguente iscrizione d'ufficio nel registro regionale delle persone giuridiche"*;

EVIDENZIATO che, l'iscrizione degli Enti nel registro regionale delle persone giuridiche, comporta che gli stessi siano assoggettati al complesso degli obblighi informativi e dichiarativi previsti dalla normativa regionale vigente – in particolare dagli artt. 6 e 10 della L.R. 14 febbraio 2024, n. 7 – nonché, per quanto riguarda le Fondazioni, ai poteri di vigilanza sostanziale attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 25 cod. civ.;

VISTA la nota prot. n. 438511 del 6.11.2025 (Raccomandata A.R.) con cui il Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale" ha esercitato i poteri di vigilanza, rammentando alla Fondazione *de qua* il mancato rispetto degli obblighi a cui la stessa è assoggettata ex art. 10 della L.R. 7/2024;

RICHIAMATA la nota di riscontro della Fondazione, in atti al prot. n. 47812 del 26.11.2025, con cui il soggetto qualificatosi Presidente, prima e liquidatore poi, della Fondazione in parola ha comunicato che detta Fondazione *"è stata estinta sin dalla fine dell'anno 2017 come comunicato al Signore Presidente del Tribunale di Chieti con missiva del 13.11.2017 con la quale si rendeva noto lo scioglimento della Fondazione"*, nonché ha elencato gli istituti a cui sono state devolute le somme che costituivano il patrimonio della Fondazione;

EVIDENZIATO che solo alla data dell'acquisizione della citata nota in atti al prot. n. 47812 del 26.11.2025, il Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale" è venuto a conoscenza dello scioglimento e della devoluzione del patrimonio della Fondazione *de qua*, non essendo stata rinvenuta agli atti del Servizio la "missiva del 13.11.2017", né qualsivoglia comunicazione;

DATO ATTO che la Fondazione in parola, con la già citata nota in atti al prot. n. 47812 del 26.11.2025, ha rappresentato al Presidente del Tribunale lo scioglimento della Fondazione medesima;

RITENUTO di dover, pertanto, trasmettere il presente provvedimento, corredato del relativo compendio documentale, anche per le finalità di cui agli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile al Presidente del Tribunale di Chieti, perché provveda agli adempimenti di rito e ad ordinare alla Regione Abruzzo la cancellazione della Fondazione "Remo De Medio" dal registro regionale delle persone giuridiche;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii.: “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.*” e della Circolare del Servizio Autonomo “Controlli e Anticorruzione” protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore della “Direzione generale della Regione”, reggente del Dipartimento “Presidenza - Programmazione - Turismo” e il Dirigente del Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale” hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. **di prendere atto** delle risultanze dell'intera attività istruttoria e ricognitiva, come descritta negli atti evocati in premessa, svolta nei confronti della Fondazione “Remo De Medio” dalla Struttura organizzativa in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024, incardinata nel Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”;
2. **di prendere atto** che esistono le condizioni per trasmettere il presente provvedimento, anche per le finalità di cui agli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al Presidente del Tribunale di Chieti perché provveda agli adempimenti di rito;
3. **di trasmettere** il presente atto alla Fondazione *de qua*;
4. **di specificare** che su ordine del Presidente del Tribunale di Chieti, si provvederà con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, alla cancellazione della Fondazione “Remo De Medio” dal n. 126 del registro regionale delle persone giuridiche;
5. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

*Il Dirigente del Servizio
“Assistenza Atti del Presidente e della Giunta
Regionale”
Dott. Marco De Santis*

*Il DIRETTORE GENERALE
reggente del
Dipartimento “Presidenza -
Programmazione - Turismo”
Dott. Vincenzo Rivera*

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**
Dott. Marco Marsilio